

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**
(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1988

Provvedimenti urgenti per il processo civile

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - *Le linee generali dell'intervento.*

Lo stato di profonda crisi, nel quale versa il nostro processo civile, richiede un immediato intervento riformatore.

L'aspetto più evidente della crisi è costituito dal sensibile allungamento dei tempi del processo: ma, in realtà, tale dilatazione di tempi è soltanto la spia di un più grave e generale difetto di funzionalità, che investe il processo sin dalle sue prime battute.

È addirittura ovvio il rilievo secondo cui il problema dell'efficienza nasce, ancor prima del processo, come problema di strutture, uomini e mezzi; ma ciò non toglie che un intervento «tecnico» sullo strumento processuale - che

non abbia, naturalmente, l'ambizione di voler apparire come risolutore - costituisce pur sempre un momento di rilievo, purchè sia idoneo ad incidere su alcuni fondamentali nodi della disciplina attuale, attraverso un uso consapevole e prudente della sempre delicata tecnica della «novellazione».

Un urgente intervento riformatore si mostra tanto più necessario in vista dell'adeguamento del nostro sistema processuale agli impegni internazionali del Paese assunti con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, dai quali immediatamente deriva il diritto di ogni individuo a che la sua causa sia esaminata in un termine ragionevole.

Con questa premessa, si è creduto che un intervento, sia pure limitato ed anticipatorio,

dovesse necessariamente coincidere con una decisa rivalutazione del giudizio di primo grado, che si è ritenuto di organizzare secondo un sistema di preclusioni non rigido, e tuttavia rigoroso; prevedendo la possibilità di emettere provvedimenti interinali di condanna, rispettivamente nell'ipotesi di non contestazione del dovuto e di contumacia del convenuto, in presenza di prova scritta del credito; attribuendo efficacia esecutiva alla sentenza di primo grado, salvo inibitoria da parte del giudice d'appello; costruendo tale ultimo giudizio come una *revisio prioris instantiae*, con conseguente limitazione dei *nova*, e ciò sia per restituire al giudizio di primo grado quel carattere di centralità che l'attuale sistema processuale nei fatti gli nega, sia per non cadere nella contraddizione di consentire in grado d'appello, senza limitazioni, quanto non sarebbe più stato consentito in primo grado, per l'operatività delle preclusioni.

Rivalutazione del giudizio di primo grado non significa, tuttavia, attribuire ad esso una valenza maggiore di quella obiettivamente desumibile dal sistema: e proprio per prevenire un simile rischio, e per correggere una norma che ha dato adito a pericolose oscillazioni anche nella giurisprudenza di legittimità, si propone una riscrittura dell'articolo 336, secondo comma, che avvicina il testo della norma a quello originario, antecedente alla nota riforma del 1950.

Si propongono interventi correttivi anche in tema di esecuzione forzata, sia per la fondamentale importanza pratica che la tutela esecutiva assume in ogni aspetto della giurisdizione civile, sia per la dignità che il processo di esecuzione ha assunto sotto l'aspetto teorico, non ultimo per quanto concerne l'applicazione del principio del contraddittorio.

Infine, raccogliendo un'istanza largamente sentita, si propone di assoggettare i provvedimenti cautelari a forme di reclamo immediato: ed anche in questo è ravvisabile la volontà di restituire al giudizio ordinario, ed in particolare a quello di primo grado, la sua naturale funzione, attualmente superata e soppiantata dall'abnorme crescita del ricorso alla tutela sommaria; una attenta regolamentazione di detta tutela è invero indispensabile al fine di affermare la centralità della cognizione piena

ed esauriente, affinché l'abuso della tutela cautelare non abbia a risolversi in un non uso, o, peggio, in un uso cattivo del processo di ordinaria cognizione.

L'occasione di un intervento sul codice di procedura civile è stata ritenuta utile anche per operare alcuni correttivi a rigore non rientranti nelle linee di intervento sopra sommariamente descritte: com'è per la proposta razionalizzazione dell'articolo 163-bis, in tema di termini a comparire, che sono stati unificati distinguendo le sole ipotesi della notifica in Italia o all'estero, eliminandosi in conseguenza la frammentazione casistica della norma attuale; per l'articolo 37 del disegno di legge, regolante il procedimento per la correzione degli errori materiali e la revocazione per errore di fatto delle sentenze della Corte di cassazione; per il quarto comma dell'articolo 398, la cui attuale formulazione si è prestata ad abusi dilatori a causa dell'effetto sospensivo automatico del termine per proporre il ricorso per cassazione o del procedimento relativo.

2. - Giurisdizione e competenza.

In tema di giurisdizione, la riforma proposta - attorno alla quale si è negli ultimi anni coagulato un diffuso consenso - è quella della soppressione dell'effetto sospensivo automatico del regolamento preventivo di giurisdizione, fonte di abusi dilatori non più tollerabili nell'attuale impiego di tale mezzo di tutela. Si è pertanto previsto, intervenendo sul primo comma dell'articolo 367, che la sospensione possa essere disposta dal giudice *a quo*, a seguito di una sommaria delibazione della non manifesta infondatezza del ricorso; è sembrato preferibile attribuire tale potere al giudice di merito e non alla Corte di cassazione sia per non gravare ulteriormente la Corte di contenziosi tanto numericamente gravosi quanto tendenzialmente ripetitivi, sia per la ragione pratica che il giudice dinanzi al quale pende la causa è normalmente già a conoscenza delle questioni, specie se di carattere pregiudiziale, e dunque la decisione sulla sospensione potrà essere resa con maggiore tempestività, evitandosi che i tempi «tecnici» per ottenere la decisione possano di per sè costituire uno stimolo per la

proposizione degli incidenti di giurisdizione, sebbene manifestamente infondati.

In tema di competenza, la proposta contenuta negli articoli 1 e 2 del disegno di legge è di concentrare - come da più parti auspicato - nel pretore quella relativa ai rapporti di locazione ed agli altri diritti aventi ad oggetto immobili, e di unificare il regime del rilievo dell'incompetenza per materia, valore e territorio fuori dei casi previsti dall'articolo 28 del codice di procedura civile, prevedendo quale termine preclusivo quello della prima udienza di trattazione.

È inoltre noto che la ripartizione, tra il conciliatore e il pretore, delle controversie relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi condominiali, attuata con la legge 30 luglio 1984, n. 399, ha fatto sorgere delicate questioni, sia per la difficoltà di sceverare sempre l'uno dall'altro tipo di controversie, sia per l'inopportunità di imporre la trattazione e decisione dinanzi a giudici diversi, nei frequenti casi nei quali la lite insorge sia sulla misura che sulle modalità di uso.

Si propone conseguentemente di abrogare il secondo comma dell'articolo 7 e di ripristinare il testo originario del n. 4 dell'articolo 8.

Altra innovazione concerne l'elevazione a lire 10.000.000 del limite di valore delle cause rimesse alla competenza del pretore; tale proposta si inserisce nella medesima linea riformatrice perseguita dal legislatore con la legge 30 luglio 1984, n. 399, i cui favorevoli ed incoraggianti risultati fanno ritenere che il pretore potrà rispondere in modo adeguato ad un sostanziale ampliamento del contenzioso a lui rimesso, contenzioso che viene opportunamente sottratto agli assai più gravati uffici di tribunale. Non si è ritenuto, allo stato, di procedere ad un più robusto ampliamento della competenza per valore - come richiesto da alcune parti - onde evitare un eccessivo aggravio sugli uffici pretorili; si è tenuto conto in proposito delle statistiche delle pendenze - che già oggi sono cospicue - degli effetti risultanti dall'aumentata competenza pretorile in materia penale a seguito della legge del 1984 e dell'impossibilità di aumentare nel contempo la competenza del conciliatore, attese le condizioni strutturali in cui versano tali uffici e l'impossibilità per molti comuni di provvedere al relativo potenziamento.

3. - *Pretore e conciliatore.*

Aderendo ad una sentita esigenza, si sono differenziati i riti del pretore e del conciliatore avvicinando il primo a quello proprio del tribunale (ciò anche in vista del proposto incremento del limite di competenza per valore), e dettando per il secondo una disciplina più duttile e perciò congeniale ad un giudice meno «tecnico» che tratta affari di minor rilevanza economica.

Per quanto riguarda il pretore, si propone con l'articolo 22 del disegno di legge la possibilità di una trattazione pienamente orale nella fase decisoria della causa, da concludersi con la pronuncia del dispositivo e la contestuale, sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Giova sottolineare che tale possibilità è soltanto alternativa a quella «ordinaria» della decisione a seguito di trattazione scritta, e tuttavia si stima che il giudice monocratico saprà farvi utile ricorso in tutte quelle ipotesi nelle quali le formalità e le inevitabili maggiori lentezze della trattazione «ordinaria» mal si confanno alla sostanza ed al valore delle questioni trattate.

L'articolo 320, nella proposta riscrittura, rappresenta la norma centrale del giudizio dinanzi al conciliatore; giudizio che, con opportuni temperamenti, risulta pur sempre ispirato a principi di oralità e concentrazione.

4. - *Struttura collegiale del giudice di primo grado.*

Si è ritenuto che un intervento sul processo civile, che abbia il limitato e «provvisorio» obbiettivo di rivitalizzare la trattazione dei procedimenti, non debba necessariamente implicare scelte organizzatorie e politiche di fondo, quale quella dell'istituzione del giudice monocratico in primo grado.

Ciò sia perchè il carattere dichiaratamente limitato ed «anticipatorio» dell'intervento dovrebbe necessariamente misurarsi con la struttura dell'intero libro secondo, decisamente imperniata sulla distinzione di funzioni tra giudice istruttore e collegio; sia perchè nel momento presente l'esigenza di affidabilità e professionalità del giudice è avvertita con

particolare acutezza, e la funzione del collegio nel momento decisivo - oltre a non costituire di per sè causa di ritardi o disfunzioni organizzative - è certamente una garanzia tanto per i magistrati, che possono all'interno del collegio operare un prezioso ed insostituibile scambio di esperienze ed informazioni, quanto per il cittadino, il quale potrà contare su decisioni più ponderate anche in relazione all'importanza economica o alla natura degli interessi in conflitto.

Tali considerazioni non escludono, peraltro, che, nella prospettiva di un'ampia ed organica riforma del processo civile, la materia non possa essere ripensata *funditus*, adeguando il nostro sistema processuale ai modelli europei, che vanno con sempre maggiore chiarezza affermando una decisa tendenza verso la monocraticità.

5. - Trattazione ed istruzione della causa.

Vero *punctum dolens* dell'attuale «diritto vivente» del giudizio civile, la materia dell'allegazione dei fatti e della proposizione dei mezzi di prova - attualmente consentite *ad libitum* grazie alla cosiddetta «controriforma» del 1950 - necessita di un deciso intervento riformatore.

Nella concreta determinazione delle singole soluzioni tecniche ci si è costantemente riferiti al principio per cui qualsiasi intervento, semplificatore o anche genericamente acceleratorio, non deve andare a detrimento dei diritti di difesa delle parti: come inevitabilmente accadrebbe mediante l'introduzione di un troppo rigido sistema di preclusioni, che soffochi nei suoi preordinati automatismi ogni attività assertiva e difensiva delle parti.

Con la proposta riscrittura degli articoli 164, 166, 167 e 171, si è richiesto anzitutto il requisito di completezza degli atti introduttivi, vuoi per una corretta e leale *positio* della materia del contendere, troppo spesso in ombra a causa di veli e riserve che null'altra ragione hanno di essere, se non quella di non fare prima ciò che risulta comunque consentito fare dopo; vuoi per una più proficua e incisiva definizione del ruolo del magistrato, il quale appare impossibilitato ad esercitare

consapevolmente i suoi poteri di direzione del processo, se non viene immediatamente posto in condizioni di inquadrare, possibilmente ancor prima di iniziare la trattazione della causa, l'effettivo *thema decidendum*.

In materia di prove, si è egualmente e parallelamente optato per un sistema che, senza pregiudizio per i diritti della difesa, possa rapidamente condurre alla definizione dei mezzi esperibili, con il positivo intervento del giudice che non è mai autoritativo, ma tende piuttosto ad affermare la piena valenza di un principio di collaborazione con le parti, sia nell'indicazione di fatti dei quali si palesa opportuna la trattazione, sia - conseguentemente - nella disposizione di mezzi d'ufficio, alla quale sempre deve corrispondere un potere delle parti di controdedurre o controprovare. A tanto provvedono gli articoli 11 e 12 del disegno, mentre l'articolo 13 disciplina la possibilità di rimessione in termini, qualora le decadenze si siano verificate per causa non imputabile alla parte.

Al fine di concentrare la trattazione della causa si è previsto, all'articolo 10 del disegno, che la mancata comparizione delle parti comporta l'immediata cancellazione dal ruolo; mentre, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione del giudice a detta trattazione, si è data la possibilità all'istruttore di rinviare - per ragioni di pratica organizzazione del suo ruolo - la data della prima udienza sino ad un massimo di quarantacinque giorni, onde potersi presentare alla fase preliminare, in cui ha luogo il libero interrogatorio delle parti, con la piena conoscenza degli atti introduttivi e quindi del *thema decidendum*, che peraltro risulta in tale fase ancora aperto a precisazioni ed integrazioni.

L'intervento sull'articolo 168-bis ha inoltre consentito di correggere la disposizione, laddove essa prevedeva che, se nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore designato non teneva udienza, la data della nuova udienza - d'ufficio rinviata a quella immediatamente successiva - doveva essere comunicata dal cancelliere alle parti costituite: disposizione, questa, di fatto sovente inapplicata, dal momento che, a norma dell'articolo 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, le

udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti sono stabilite con decreto del presidente del tribunale al principio e alla metà dell'anno giudiziario, e dunque la parte è in grado di sapere, senza alcuna comunicazione, la data dell'udienza nella quale cade il rinvio d'ufficio. Ovviamente, la comunicazione della cancelleria si è mantenuta per quei casi in cui sia lo stesso giudice istruttore a differire l'udienza, per le finalità sopra descritte.

6. - *Provvedimenti di ingiunzione nel corso del processo.*

Un intervento finalizzato a razionalizzare e decongestionare la trattazione dei processi civili è quello volto a consentire la pronuncia di provvedimenti sommari di condanna, immediatamente esecutivi. A tanto provvedono gli articoli 14 e 15 del disegno.

Peraltro, al fine di allontanare il rischio di generalizzate ed ingiustificate sommarizzazioni del processo, si è limitata l'esperibilità del mezzo ai soli casi delle somme non contestate dalle parti costituite, e delle somme dovute dalla parte che sia rimasta contumace, a fronte della prova scritta del credito prodotta dall'attore.

Nel primo caso, il provvedimento pronunciato dall'istruttore è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili, pur conservando una piena stabilità a fronte dell'estinzione, salvo che questa sia pronunciata per rinuncia agli atti della stessa parte che aveva ottenuto l'emanazione del provvedimento.

Nel secondo caso, la domanda di ingiunzione opera la «conversione» del processo di ordinaria cognizione in procedimento monitorio documentale, restando tuttavia ferme, nella eventuale fase di opposizione, le preclusioni e le decadenze previste dagli articoli 167, 183 e 184, nel nuovo testo proposto.

7. - *Provvisoria esecuzione della sentenza.*

Coerentemente con l'impostazione generale del disegno, la provvisoria esecutività della sentenza si pone come un naturale effetto della

proposta rivalutazione del giudizio di primo grado, e rappresenta una delle più rilevanti novità del disegno di legge. Il carattere immediatamente esecutivo dell'atto decisorio finale si imponeva, del resto, anche per ragioni di coerenza interna della proposta, che prevede - come si è detto *sub* 6 - la possibilità per l'istruttore di emanare provvedimenti interinali di condanna, anch'essi immediatamente esecutivi. Di qui la nuova formulazione dell'articolo 282.

Si è tuttavia previsto che il giudice dell'impugnazione, in presenza di gravi motivi, può sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata, provvedimento questo che, nei casi di assoluta urgenza, può essere richiesto anche al presidente del collegio d'appello. Di qui la nuova formulazione dell'articolo 351.

Per adeguare alla nuova normativa le speciali disposizioni dettate, per il processo del lavoro, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, si è intervenuto sull'articolo 431, al fine di affermare la immediata esecutività anche delle sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro, esecutività che potrà essere sospesa soltanto in presenza di «gravi motivi», non diversamente da quanto accade nel processo ordinario, essendosi ritenuto che «speciali» ragioni di tutela del lavoratore giustificano la diversa previsione del «gravissimo danno»: formula che all'evidenza rinvia a conseguenze ben più rilevanti di quelle che possono essere apprezzate dal giudice d'appello nella valutazione della sussistenza dei «gravi motivi», i quali rappresentano così il presupposto ordinario dell'inibitoria, come tale generalizzato.

8. - *Appello.*

In coerenza con la costruzione tendenzialmente chiusa del giudizio di primo grado, informato ad un sistema di preclusioni non rigido ma tuttavia razionale ed efficace, si è intervenuto sul giudizio d'appello al fine di escludere che in esso possa essere consentito ciò che non lo era stato in primo grado, per effetto di maturata preclusione o decadenza. In tale prospettiva si è proposta una decisa riformulazione dell'articolo 345.

È questo un aspetto assai importante della riforma perchè la costruzione dell'appello come *revisio prioris instantiae* ha altresì l'indiretto ma non perciò trascurabile effetto di limitare il ricorso al giudice di legittimità, spesso chiamato ad esercitare funzioni di sostanziale *revisio* intorno a decisioni che, in sede di gravame, risultano emesse con totale rivisitazione e modificazione degli elementi di diritto e di fatto.

In tale prospettiva va collocata anche la modifica del secondo comma dell'articolo 336, sostanzialmente riportato all'originaria stesura del codice, modifica ritenuta necessaria anche al fine di por termine a radicali e pericolosi contrasti giurisprudenziali.

È stata rivista pure la norma dell'articolo 348, ricollegando alla mancata costituzione nei termini dell'appellante l'improcedibilità dell'appello, senza necessità di rinvio ad altra udienza.

9. - *Processo di esecuzione.*

Gli interventi sul processo esecutivo si sono limitati alla modifica dell'istituto della conversione del pignoramento - piegatosi nella pratica ad abusi dilatori della vendita forzata - la cui ammissibilità viene condizionata al deposito, che deve avvenire contestualmente alla presentazione dell'istanza, di una somma pari ad un quinto dell'importo finale; stante la cattiva prova per la funzionalità e la stessa *ratio* dell'istituto della conversione, si è poi inibita la possibilità del versamento rateale, che si è rivelato un elemento di corrosione e di deviazione in grado di alterare il naturale svolgimento del processo, con gravissimo danno per la posizione dei creditori, specie se sforniti di titolo esecutivo, e per la tempestiva definizione delle procedure.

Si è poi prevista come necessaria, al fine di adeguare il dato normativo ad una ormai consolidatissima giurisprudenza, la produzione di una prova scritta del credito all'atto dell'intervento nella procedura; e, con la modifica del limite di valore nelle esecuzioni mobiliari, si è infine inteso dare maggiore speditezza e funzionalità a questo tipo di espropriazione.

A tali fini rispondono, rispettivamente, le proposte riscritture degli articoli 495, 499 e 525, terzo comma.

10. - *Provvedimenti cautelari.*

Pur nella consapevolezza - maturata a seguito dei recenti, accesi dibattiti sulla riforma «organica» del processo civile - che la materia dei procedimenti cautelari meriterebbe un profondo ripensamento ed una riscrittura completa, la proposta si limita ad intervenire sulla struttura esistente, correggendo gli istituti il cui difetto di funzionalità si palesa evidente, ed introducendo nuovi istituti per consentire un immediato reclamo avverso il provvedimento reso.

Sulla base di tale premessa metodologica, si è anzitutto ritenuto di sopprimere l'istituto della convalida dei sequestri che non solo si rileva di scarsa utilità pratica, ma che avrebbe anche creato difficoltà di coordinamento con il reclamo avverso i provvedimenti che autorizzano il sequestro. Si è pertanto intervenuto sugli articoli 674, 678, 680, 681, 683, 818 e 156 delle disposizioni di attuazione per rettificare le norme che hanno un esplicito riferimento all'istituto.

Mantenendo per quanto possibile la struttura originaria del codice, si propone l'inserimento di una Sezione V nel capo III del titolo I del libro IV, recante disposizioni comuni ai procedimenti cautelari - applicabile anche ai procedimenti possessori -, nella quale è disciplinato il reclamo, che si propone al giudice superiore e che non importa l'automatica sospensione del provvedimento, stanti i termini brevissimi entro i quali il giudice investito del reclamo provvede sul medesimo.

La reclamabilità è prevista per i decreti e le ordinanze che concedono qualsiasi forma di sequestro e per le ordinanze emesse su denuncia di nuova opera e danno temuto, sulle domande di reintegrazione e manutenzione nel possesso, e sulle richieste di provvedimenti d'urgenza; considerato che, salvo per quanto riguarda i sequestri, la reclamabilità è ammessa esclusivamente avverso le ordinanze, si è introdotto nell'articolo 689 un termine acceleratorio affinché, dopo l'emissione del decreto,

l'ordinanza reclamabile possa intervenire nei dieci giorni successivi.

L'articolo 52 del disegno prevede che il giudice istruttore può, su istanza di parte, modificare o revocare il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, sempre che si verifichino mutamenti nelle circostanze. Inoltre, per risolvere il problema - che ha a lungo interessato la giurisprudenza - della sorte del provvedimento cautelare una volta intervenuta la sentenza di merito, si è espressamente previsto, all'articolo 53 del disegno di legge, che il provvedimento perde efficacia se, con sentenza anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

L'articolo 54 del disegno prevede espressamente che, se il provvedimento di rigetto è pronunciato prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese, con un'ordinanza opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti; tale norma è applicabile anche ai procedimenti di istruzione preventiva, peraltro non interessati, nel resto, dalla nuova disciplina.

11. - La riforma che si propone - come qualunque altra di un certo respiro - può

trovare gravi ostacoli alla sua praticabilità ed operatività se si innesta sull'attuale situazione degli uffici giudiziari, appesantiti da cospicue pendenze già in corso con il rito oggi vigente. D'altra parte, come non è possibile azzerare lo stato dei processi pendenti e riprenderne l'*iter* con nuove regole processuali, neppure è opportuna una generalizzata confluenza, dinanzi al medesimo giudice, di procedimenti iniziati con regole anteriori e di procedimenti che iniziano con le regole nuove: condizione necessaria per la proficua operatività delle innovazioni che si propongono è che il nuovo regime venga realizzato su «ruoli» pur essi nuovi.

Sono, dunque, necessarie disposizioni regolamentari che, in sede di formazione delle tabelle e di indicazione dei criteri per l'assegnazione delle cause negli uffici pluripersonali, individuino i magistrati incaricati di trattare i procedimenti incardinati nel periodo di vigenza delle nuove regole. Deve trattarsi di un sistema regolamentare opportunamente modulato nel tempo, prevedendosi un aumento anno per anno della iniziale quota di magistrati impegnati nelle cause nuove, in corrispondenza del graduale esaurimento delle cause iniziate anteriormente alla riforma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Competenza del pretore)

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Competenza del pretore*). Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.

È competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo 700, salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704;

2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

4) per le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio di case».

Art. 2.

(Incompetenza)

1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. (*Incompetenza*). L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 possono essere rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.

L'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti dall'articolo 28 deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta.

L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.

Le questioni di competenza sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione».

Art. 3.

(Connessione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 40 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse, in ragione della quale viene determinata la competenza.

Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del primo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426 e 427».

Art. 4.

(Termini per comparire)

1. Il primo comma dell'articolo 163-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova all'estero».

Art. 5.

(Nullità della citazione)

1. L'articolo 164 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 164. *(Nullità della citazione)*. La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente

incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 163, o se è stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione è altresì nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.

La nullità per omessa indicazione o assoluta incertezza dei requisiti stabiliti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 163 sono rilevabili anche di ufficio; le altre lo sono solo se il convenuto non si costituisce.

Il giudice istruttore, quando rileva un vizio che comporti la nullità della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. Se l'ordine non è eseguito, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione o la rinnovazione sanano ogni vizio della citazione ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti dal convenuto ove la nullità derivi da omessa indicazione o assoluta incertezza dei requisiti di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 163».

Art. 6.

(Costituzione del convenuto)

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 166. *(Costituzione del convenuto)*. Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'articolo seguente con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione».

Art. 7.

(Comparsa di risposta)

1. L'articolo 167 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 167. (*Comparsa di risposta*). Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269».

Art. 8.

(*Designazione del giudice istruttore*)

1. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Subito dopo la designazione del giudice istruttore il cancelliere iscrive la causa nel ruolo della sezione, su quello del giudice istruttore e gli trasmette il fascicolo.

Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza. Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

Art. 9.

(*Ritardata costituzione delle parti*)

1. Il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra

parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167».

Art. 10.

(Mancata comparizione delle parti)

1. L'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 181. *(Mancata comparizione delle parti)*. Se nessuna delle parti compare nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Se l'attore costituito non compare alla prima udienza, e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».

Art. 11.

(Prima udienza di trattazione)

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 183. *(Prima udienza di trattazione)*. Il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai fini della decisione.

Il giudice richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Le parti, ferma l'allegazione dei fatti storici, possono precisare e, quando occorre, modifi-

care le domande, eccezioni e conclusioni formulate negli atti introduttivi, produrre nuovi documenti e proporre nuove eccezioni.

Il giudice dichiara chiusa la trattazione della causa con ordinanza; tuttavia, se richiesto, ove ricorrono giusti motivi, può assegnare alle parti un termine perentorio per il deposito di memorie contenenti la definitiva formulazione di domande, eccezioni e conclusioni.

Durante l'ulteriore corso del giudizio non possono essere modificate le domande, eccezioni e conclusioni».

Art. 12.

(Deduzioni istruttorie)

1. L'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 184. *(Deduzioni istruttorie)*. Esaurita la trattazione della causa, il giudice, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.

I termini di cui al comma precedente sono perentori.

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre entro un termine perentorio assegnato dal giudice i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi».

Art. 13.

(Rimessione in termini)

1. Dopo l'articolo 184 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 184-bis. *(Rimessione in termini)*. La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa a lei non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.

Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 14.

(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)

1. Dopo l'articolo 186 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. *(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)*. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, prima della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo, salvo che l'estinzione sia pronunciata per rinuncia agli atti della parte che ne aveva richiesto l'emanazione.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma».

Art. 15.

(Ingiunzione di pagamento o di consegna)

1. Dopo l'articolo 186-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-ter. *(Ingiunzione di pagamento o di consegna)*. Quando sia dichiarata la contumacia del convenuto, l'attore può chiedere, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti, che venga pronunciata ingiunzione di pagamento o di consegna.

Il giudice istruttore definisce il giudizio, pronunciando ingiunzione e emanando i provvedimenti previsti dagli articoli 641 e 642. Si applicano le disposizioni degli articoli 643, primo e secondo comma, e 644.

Il convenuto può proporre opposizione a norma degli articoli 645 e seguenti, ma non può svolgere le attività precluse ai sensi degli articoli 167, 183 e 184, salva la rimessione in termini».

Art. 16.

(Provvedimenti del giudice istruttore)

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice può rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'articolo 178.

Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4, i termini di cui all'articolo 184, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui».

Art. 17.

(Esecuzione provvisoria)

1. L'articolo 282 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 282. *(Esecuzione provvisoria)*. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti».

Art. 18.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)

1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 283. *(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello)*. Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'esecutività o l'esecuzione della sentenza impugnata».

Art. 19.

(Poteri istruttori del giudice)

1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 312. *(Poteri istruttori del giudice)*. Il pretore o il conciliatore possono disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

Art. 20.

(Querela di falso)

1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. *(Querela di falso)*. Se è proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma».

Art. 21.

(Decisione e seguito di trattazione scritta)

1. Dopo l'articolo 313 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE».

2. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. *(Decisione a seguito di trattazione scritta)*. Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.

Il pretore dispone lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, assegnando alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per il deposito delle comparse, ed un

termine ulteriore di quindici giorni per le eventuali repliche.

La sentenza è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente».

Art. 22.

(Decisione a seguito di discussione orale)

1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. *(Decisione a seguito di discussione orale)*. Il pretore, se non dispone a norma dell'articolo precedente, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della sintesi delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

Art. 23.

(Forma della domanda)

1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:

«CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE».

2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 316. *(Forma della domanda)*. Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente. Di tale domanda il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, deve essere notificato con citazione a comparire a udienza fissa».

Art. 24.

(Rappresentanza davanti al conciliatore)

1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 317. *(Rappresentanza davanti al conciliatore)*. Davanti al conciliatore le parti posso-

no farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione».

Art. 25.

(Contenuto della domanda)

1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 318. *(Contenuto della domanda)*. La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, la esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva».

2. Dopo l'articolo 318 del codice di procedura civile è soppressa l'intitolazione:

«CAPO II. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE».

Art. 26.

(Costituzione delle parti)

1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 319. *(Costituzione delle parti)*. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione, debbono farlo con dichiarazione ricevuta

nel processo verbale al momento della costituzione».

Art. 27.

(Trattazione della causa)

1. L'articolo 320 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 320. *(Trattazione della causa)*. Nella prima udienza il conciliatore interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il conciliatore invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio».

Art. 28.

(Decisione)

1. L'articolo 321 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 321 *(Decisione)*. Il conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione».

Art. 29.

(Conciliazione in sede non contenziosa)

1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 322. *(Conciliazione in sede non contenziosa)*. L'istanza per la conciliazione in sede

non contenziosa è proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio».

Art. 30.

(Effetti della riforma o della cassazione)

1. Il secondo comma dell'articolo 336 è sostituito dal seguente:

«La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata».

Art. 31.

(Sospensione dell'esecuzione e dei processi)

1. Il primo comma dell'articolo 337 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407».

Art. 32.

(Modo e termine dell'appello incidentale)

1. Il primo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166».

Art. 33.

(Domande ed eccezioni nuove)

1. L'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 345. *(Domande ed eccezioni nuove)*. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non possono proporsi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento, e non possono prodursi documenti a meno che la parte provi di non averli potuti proporre o, rispettivamente, produrre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile».

Art. 34.

(Improcedibilità dell'appello)

1. L'articolo 348 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 348. *(Improcedibilità dell'appello)*. L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, l'istruttore, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».

Art. 35.

(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)

1. L'articolo 351 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 351. *(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)*. Sull'istanza di cui all'articolo 283,

l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, può chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

Il presidente del collegio, se ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè e decide con ordinanza, che è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357».

Art. 36.

(Sospensione del processo di merito)

1. Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza revocabile».

Art. 37.

(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 391 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 391-bis. *(Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)*. Se la sentenza pronunciata dalla corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287 ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di

quattro mesi dalla comunicazione della sentenza stessa.

Sul ricorso la corte pronuncia in camera di consiglio a norma dell'articolo 375.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, nè è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo».

Art. 38.

(Proposizione della domanda)

1. Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta».

Art. 39.

(Esecutorietà della sentenza)

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:

«Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi».

Art. 40.

(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto)

1. Dopo l'articolo 447 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 447-bis. *(Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto)*. Le controversie di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3, sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

Per le controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3, è competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonchè la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecutività o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno».

Art. 41.

(Conversione del pignoramento)

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 495. *(Conversione del pignoramento)*. In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Unitamente all'istanza deve essere deposita-

ta presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, a pena di inammissibilità, una somma pari ad un quinto dell'importo di cui al precedente comma. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati.

L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità».

Art. 42.

(Intervento)

1. L'articolo 499 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 499. *(Intervento)*. Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nell'esecuzione gli altri creditori, ancorchè non privilegiati, purchè in possesso di prova scritta del credito.

Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione.

Unitamente al ricorso, deve essere prodotto il documento dal quale risultino i requisiti del credito, di cui agli articoli 525, primo comma e 563, primo comma».

Art. 43.

(Condizioni e tempo dell'intervento)

1. Il terzo comma dell'articolo 525 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529».

Art. 44.

(Mutamento del rito)

1. L'articolo 667 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 667. *(Mutamento del rito)*. Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426».

Art. 45.

(Cauzione)

1. L'articolo 674 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 674. *(Cauzione)*. Il giudice, col provvedimento che autorizza il sequestro, può imporre all'istante una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni».

Art. 46.

(Esecuzione del sequestro conservativo di mobili)

1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non

chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi».

Art. 47.

(Sequestro autorizzato anteriormente alla causa)

1. L'articolo 680 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 680. *(Sequestro autorizzato anteriormente alla causa)*. Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679.

Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima.

Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento.

Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, il giudice che autorizza il sequestro stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica.

Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro».

Art. 48.

(Sequestro in corso di causa)

1. L'articolo 681 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 681. *(Sequestro in corso di causa)*. Quando il sequestro è stato concesso con decreto in corso di causa si applica il primo comma dell'articolo precedente.

Se il sequestro è stato concesso, a norma dell'articolo 673, ultimo comma, in pendenza della causa di merito dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente».

Art. 49.

(Inefficacia del sequestro)

1. L'articolo 683 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 683. *(Inefficacia del sequestro)*. Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi, il giudice, con la sentenza di cui al comma precedente, ovvero il giudice che ha autorizzato il sequestro, su ricorso del sequestrato e con decreto, dichiara l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'art. 702-bis».

Art. 50.

(Pronuncia sui provvedimenti immediati)

1. Il primo comma dell'articolo 690 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a dieci giorni e stabilisce un termine perentorio non superiore a cinque giorni per la notifica del ricorso e del decreto».

Art. 51.

(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

1. Dopo l'articolo 702 del codice di procedura civile è inserito il seguente testo:

«SEZIONE V. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 702-bis. (*Reclamo contro i provvedimenti cautelari*). Contro le ordinanze con le quali è concesso uno dei provvedimenti previsti alle sezioni II e IV di questo capo e al capo IV del presente titolo, nonchè contro i decreti e le ordinanze che autorizzano il sequestro è ammesso reclamo.

Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice istruttore, del presidente del tribunale, dell'istruttore e del presidente della corte d'appello si propone alla corte d'appello.

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla pronuncia del provvedimento se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla comunicazione. Ove il sequestro sia stato autorizzato con decreto, il termine decorre dalla notificazione.

Il collegio sentite le parti e assunte, se del caso, informazioni pronuncia in camera di consiglio ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo è proponibile anche avverso l'ordinanza di rilascio di cui all'articolo 665».

Art. 52.

(Revoca o modifica)

1. Dopo l'articolo 702-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 702-ter. (*Revoca o modifica*). Il giudice istruttore può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, qualora si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta ad un giudice straniero o ad un arbitro, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare».

Art. 53.

(Caducazione del provvedimento)

1. Dopo l'articolo 702-ter del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 702-quater. *(Caducazione del provvedimento)*. Il provvedimento cautelare perde efficacia se, con sentenza anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso il giudice, su istanza di parte, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.

Art. 54.

(Pronuncia sulle spese)

1. Dopo l'articolo 702-quater del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 702-quinquies. *(Pronuncia sulle spese)*. Se l'ordinanza di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza o, altrimenti, dalla sua comunicazione».

Art. 55.

(Ambito di applicazione)

1. Dopo l'articolo 702-quinquies del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 702-sexies. *(Ambito di applicazione)*. Le disposizioni di cui agli articoli 702-bis, 702-ter, 702-quater e 702-quinquies si applicano ai provvedimenti cautelari previsti alle sezioni I, II e IV di questo capo e al capo IV di questo titolo, nonché agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto compatibili. L'articolo 702-quinquies si applica altresì ai provvedimenti previsti alla sezione III di questo capo.

Art. 56.

(Provvedimenti cautelari)

1. Il secondo comma dell'articolo 818 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice, che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia compromessa in arbitri, quando è intervenuta la pronunzia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro».

Art. 57.

(Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)

1. Il primo comma dell'articolo 82 della disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata, d'ufficio, alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.

La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore».

Art. 58.

(Esecuzione sui beni sequestrati)

1. Il primo comma dell'articolo 156 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice».

Art. 59.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 7, secondo comma, 12, secondo comma, 14, secondo e terzo comma, 185, primo comma, 244, secondo e terzo comma, 353, ultimo comma, e 682 del codice di procedura civile.

2. Sono abrogati gli articoli 64 e 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

3. Sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: «osservando le norme previste dall'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «osservando le norme previste dall'articolo 447-bis del codice di procedura civile».

Art. 60.

(Disciplina transitoria)

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti innanzi al pretore saranno da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8, ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 deve essere eccepita o rilevata d'ufficio nella prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. Nei giudizi pendenti in primo grado nei quali non siano state precisate le conclusioni, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per gli adempimenti di cui all'articolo 183, quarto comma, nonchè un ulteriore doppio termine, sempre perentorio, per gli adempimenti di cui all'articolo 184.

4. Ai giudizi pendenti in grado d'appello non

si applica il nuovo testo dell'articolo 345. Ai giudizi in grado d'appello iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge non si applica il nuovo testo dell'articolo 345, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

5. L'articolo 447-*bis* si applica ai giudizi pendenti previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426.

6. Per quanto non disposto dai precedenti commi, le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 61.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore cento-cinquanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.